

STATUTO
Della FONDAZIONE F.I.E.O.P.
FONDAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA

ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita la “FONDAZIONE F.I.E.O.P. FONDAZIONE ITALIANA DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA PEDIATRICA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, enunciabile anche “F.I.E.O.P. ONLUS”. L’uso della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo Onlus sarà obbligatorio nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo rivolto al pubblico.

In data 23/07/2020 con verbale rogito Notaio Dr.ssa Camilla Chiusoli in Bologna Repertorio n. 5537 è stato deliberato di adeguare le norme dello statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli enti del terzo settore, subordinando, tuttavia, l’efficacia delle nuove disposizioni, alla condizione sospensiva dell’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale e dell’ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, il nuovo statuto assumerà il seguente tenore letterale: “E’ costituita la Fondazione avente le caratteristiche di cui al D.Lgs. 117/2017, con la denominazione “FONDAZIONE F.I.E.O.P. FONDAZIONE ITALIANA DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA PEDIATRICA ENTE DEL TERZO SETTORE enunciabile anche F.I.E.O.P. E.T.S.”

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”.

La denominazione della Fondazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e della conseguente iscrizione della Fondazione nello stesso.

La Fondazione ha sede nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene nell’ambito dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L’attività della Fondazione è estesa a tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 (Scopi e finalità)

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte a creare beneficio ai soggetti in età pediatrica affetti da malattie tumorali o immuno-ematologiche.

ARTICOLO 3 (Attività)

Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) lo svolgimento di attività di beneficenza rivolta ad arrecare beneficio ai soggetti in età pediatrica affetti da malattie tumorali o immuno-ematologiche anche attraverso il sostegno di altre ETS o di Organizzazioni che rispettino i requisiti previsti dalla normativa delle Onlus o degli ETS;
- b) lo svolgimento diretto ed indiretto, nel rispetto del DPR 135/2003, dell’attività di ricerca scientifica nel campo dell’ematologia, dell’oncologia e della immuno-ematologia pediatrica;
- c) lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, nonché dell’assistenza sanitaria a favore di soggetti affetti dalle patologie di cui alla lettera precedente, anche sostenendo la realizzazione di protocolli terapeutici, con specifica attenzione ai risvolti applicativi, nonché la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche ed ematologiche dell’età pediatrica, impegnandosi per il miglioramento della

qualità di vita dei soggetti in età pediatrica affetti da neoplasia maligna o patologie immuno-ematologiche;

d) la tutela dei diritti civili delle persone affette da malattie oncologiche, ematologiche ed immuno-ematologiche dell'età pediatrica.

3. La Fondazione, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni:

1) potrà operare per promuovere e consolidare uno stretto collegamento con la rete dei centri impegnati sulle materie di proprio interesse con particolare riferimento a quelli aderenti alla Associazione A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica) allo scopo di sviluppare programmi cooperativi di attività clinica e scientifica nel campo della onco-ematologia ed immuno-ematologia pediatrica;

2) potrà finanziare nel rispetto della normativa degli ETS le attività scientifiche, gli studi, le ricerche, gestite da altri enti di cui al Decreto 135/2003;

3) potrà promuovere e curare iniziative di informazione, comunicazione, educazione rivolte ai soggetti destinatari delle attività istituzionali e dei loro familiari;

4) potrà promuovere e curare iniziative di diffusione della conoscenza delle patologie di interesse, della Fondazione, dell'operato della stessa, quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni a livello nazionale ed internazionale, strettamente inerenti gli scopi istituzionali;

5) potrà promuovere e/o organizzare iniziative occasionali di sensibilizzazione allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali nel rispetto della normativa in materia.

ARTICOLO 4 (Durata)

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 (Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal fondatore;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 7 (Organi sociali)

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo;
 - il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori Legali (nominati al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).
 - Il Segretario
2. E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

ARTICOLO 8 (Presidente e Vice Presidente)

1. Il primo Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori Promotori nell'atto costitutivo.

Successivamente, il Presidente della Fondazione viene identificato nel Presidente AIEOP del triennio precedente. La durata del mandato è di tre anni a decorrere dalla nomina.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio. Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

3. Inoltre, il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con gli enti pubblici e privati.
- Predispone il programma dell'attività unitamente al Bilancio Preventivo ed al Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
- Adotta, quando necessario, provvedimenti d'urgenza, i quali saranno successivamente vagliati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli

atti o di categorie di atti.

5. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica tre anni. Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente della Fondazione (e così pure il Vice Presidente) non percepisce alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 9 (Presidente Onorario)

E' prevista la facoltà, da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di provvedere alla nomina di un Presidente Onorario della Fondazione, che avrà esclusivamente significato e valore simbolico e di lustro per la Fondazione stessa, senza alcun potere di rappresentanza e/o decisionale, né altra carica all'interno della Fondazione.

Potrà essere una figura istituzionale, un personaggio pubblico ovvero un personaggio di particolare rilievo ed importanza che si sia particolarmente distinto nella promozione e sostegno delle finalità istituzionali.

Nel caso di nomina del Presidente Onorario, questi avrà durata triennale rinnovabile senza limiti di mandati, e potrà essere revocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 (Segretario)

Il Segretario cura la gestione amministrativa della Fondazione, la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione ed opera sulla base di poteri conferiti ad esso dal Consiglio di Amministrazione e, se del caso, integrati dal Presidente. Il Segretario non ha diritto di voto.

ARTICOLO 11 (Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di sette membri compreso il Presidente.

2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono:

a) il Presidente AIEOP

b) il vice Presidente AIEOP

c) il Past President FIEOP

d) numero 3 Consiglieri cooptati dalle quattro figure di cui sopra.

La durata del mandato per tutti i Consiglieri è di 3 anni.

In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno o più consiglieri prima dello spirare del termine, il membro uscente sarà surrogato mediante cooptazione ad opera dei restanti Consiglieri in carica. I consiglieri in sostituzione durano in carica fino alla naturale scadenza del membro che hanno sostituito.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, per ragioni dell'ufficio ricoperto.

4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti e al Segretario, se nominati, determinandone i limiti. I soggetti muniti di tali poteri sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno trimestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

In particolare, ed in via esemplificativa:

- Delibera l'accettazione dei contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- Delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione di personale e/o collaboratori esterni;
- Delibera sugli indirizzi e i programmi generali che deve attuare la Fondazione;
- Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad esso sottoposto e su quanto altro ad essa demandato per legge o statuto.

Per quanto riguarda gli atti di amministrazione, il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e quanto altro inerente ai poteri dello stesso ed ai rapporti tra il Consiglio e gli altri organi della Fondazione potrà essere redatto apposito regolamento interno sul quale il Consiglio potrà deliberare in fase di redazione e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche in via di ratifica, ed in mancanza della predetta autorizzazione gli stessi non saranno opponibili alla Fondazione nei confronti della quale non avranno valore alcuno.

7. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e all'Organo di controllo almeno otto giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

11. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

12. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo, o la maggioranza dei suoi componenti qualora abbia composizione collegiale, anche senza regolare convocazione.

14. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, del Consigliere più anziano di età.

Tuttavia, le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

15. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.

16. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario all'uopo nominato, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente; tale registro è tenuto a cura del Segretario.

ARTICOLO 12 (Ammissione Soci Sostenitori)

Possono divenire "sostenitori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a

contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Decadenza e recesso

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 13 (Organo di controllo)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni o qualora ne ravvisi la necessità.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di controllo hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14 (Revisione legale dei conti)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15 (Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro 30 aprile quattro mesi (indicativo) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 (Libri sociali obbligatori)

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18 (Scioglimento)

1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.
3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 19 (Controversie, Foro esclusivo)

Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e i fondatori, o fra i fondatori e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Genova.

ARTICOLO 20 (Norme finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti.